CAPITOLO 8 LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

A cura di Bernardino Albertazzi Giurista Ambientale Responsabile Area Legale Osservatorio Bonifiche Università "Bocconi" Milano
e Loredana Musmeci Dirigente Istituto Superiore di Sanità

Introduzione

Nell'ambito del riordino della disciplina ambientale il Dlgs 152 del 2006 ha è rielaborato anche la disciplina bonifica dei siti contaminati, abrogando in primo luogo l'art. 17 del Dlgs 22 del 1997 e le sue norme applicative (D.M. 471 del 1999).
La cit. disciplina costituisce il Titolo V della parte quarta del testo in materia ambientale e si articola in 15 articoli e 5 allegati, oltre agli articoli relativi alle disposizioni transitorie e finali (art. 265 e art. 266).
Il Dlgs 4/2008 ha inciso assai poco sul testo originario, limitandosi a rinviare la modifica dei criteri per l'applicazione della procedura di analisi del rischio sito specifica di cui all' Allegato 1 alla parte quarta del decreto ad un futuro decreto ministeriale che dovrebbe essere emanato entro il 30 giugno 2008, e ad introdurre dopo l'art 252, **l'art. 252 bis "Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale".** Esso prevede che, con uno o più decreti del Ministro per lo sviluppo economico, siano individuati:
a) i siti di interesse pubblico ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo,
b) contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006,
c) anche non compresi nel Programma Nazionale di bonifica di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468.
In tali siti sono attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque contaminate assieme ad interventi mirati allo sviluppo economico produttivo.

Le norme del TU sono qualitativamente assai differenti dalle previgenti e recano il segno di un orientamento legislativo quasi del tutto diverso da quello che aveva ispirato l'art. 17 del Dlgs 22 del 1997 e le sue norme applicative (D.M. 471 del 1999). Viene infatti radicalmente modificato, in primo luogo, l'ambito di applicazione della norma in materia di bonifiche.

7.4.PRINCIPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

“Art. 239 - principi e campo di applicazione

1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo 1 della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;

b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo. Tale articolo reca una importate novità: il rechiamo al principio comunitario di “chi inquina paga”.”

Il legislatore ha chiaramente affermato che le operazioni di bonifica o meglio le operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti debbono essere eseguite in armonia con il principio comunitario “chi inquina paga”.

Sotto tale profilo la giurisprudenza amministrativa ha affermato:

T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254

"A seguito dell' entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, non può più dubitarsi della piena vigenza del principio "chi inquina paga". Invero, prima della riforma della materia operata per mezzo del Decreto legislativo 3-4-2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") emanato in attuazione alla legge delega 15.12.2004, nr. 308, non mancavano oscillazioni tra pronunce tese a sostenere che tale principio avesse meramente valore programmatico e fosse insuscettibile di trovare applicazione nell'Ordinamento statuale interno, e pronunciamenti di segno opposto, questi ultimi prevalenti soprattutto nella giurisprudenza penale (cfr. T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 03 marzo 1999 , n. 86, in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti; TAR Emilia Romagna, Bologna, I, 05 aprile 2001 nr. 300; favorevole, Cass. Penale, III, 24 aprile 1995, nr. 7690; 13 ottobre 1995, nr. 11336). Essendo stato però introdotto, anche formalmente, con il predetto d.lgs 152/2006, nell'Ordinamento statuale interno, in recepimento di specifica direttiva comunitaria, (direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina paga», a sua volta fondata sull'art. 174,comma 2, del Trattato istitutivo delle Comunità Europee), **il principio "chi inquina paga", proprio in quanto principio, deve trovare applicazione in tutti i procedimenti amministrativi. Quindi anche sotto questo profilo, non può considerarsi legittimo l'accollo indifferenziato delle attività e degli oneri di bonifica di un sito contaminato sui produttori che in esso operano, senza il preventivo accertamento, con procedimento partecipato, delle relative responsabilità per l'inquinamento riscontrato."**

Continuano ad essere **esclusi** dal campo di applicazione anche della nuova norma:

- **l'abbandono di rifiuti** (già disciplinato dalla parte relativa ai rifiuti);
- **gli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali;**
- **gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso** (disciplinati dalle regioni con appositi piani).

Per quest'ultimo caso, tuttavia, nel testo viene affermato che nel caso di bonifica di aree con inquinamento diffuso, pur se disciplinate dai piani regionali, **vengono fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale**, mentre ciò non era previsto nel DM 471/1999. Tale affermazione risulta, tuttavia, di non chiara applicazione: essa sta a significare che nell'ambito delle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale si dovrà tenere conto anche dell'inquinamento diffuso su aree pubbliche e private?

Sotto il medesimo profilo si veda in giurisprudenza:

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 Marzo 2007, Sentenza n. 9794

"Ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 152/2006, la disciplina in tema di bonifica di siti contaminati contenuta nel titolo V della parte IV dello stesso decreto non si applica all'abbandono dei rifiuti. In tal caso, qualora a seguito di rimozione, d'avvio al recupero o di smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area al fine di verificare la eventuale necessità di effettuare la bonifica o il ripristino ambientale ai sensi dello stesso titolo V. Quindi, la procedura per la bonifica o il ripristino deve essere attivata solo dopo che venga accertato il superamento dei livelli di attenzione."

7.5 DEFINIZIONI

Disponel' **Art. 240 - definizioni**

"1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:
a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
b) concentrazioni so glia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;
d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;
g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie

economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;
h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive;
i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;
l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;
m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;
o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;
r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;
s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;
t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:
1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
4) pericolo di incendi ed esplosioni.”

7.5.2 Il sito contaminato e potenzialmente contaminato nel Dlgs 152/2006

Le definizioni riportate nell' articolo 240 sono molto differenti da quelle contenute nel DM 471/1999 e, soprattutto, **il criterio dell'analisi di rischio** entra a pieno titolo ai fini della definizione di un sito contaminato.

Quindi anche in Italia, come già nella maggior parte dei paesi europei ed extraeuropei, si passa **da un criterio meramente tabellare** per l'individuazione di un sito contaminato (sistema adottato dal DM 471 cit.), ad un **criterio misto**, e cioè **valori tabellari di screening e, ove superati, applicazione dell'analisi assoluta di rischio** per individuare se sussiste un rischio concreto ed attuale per la salute dell'uomo e dell'ambiente, e se la conclusione è affermativa si passa ad una ulteriore applicazione dell'analisi assoluta di rischio, per individuare gli obiettivi di bonifica per i suoli, in funzione del destino d'uso del suolo stesso, e per le acque.

E' comprensibile come tale modifica sia sostanziale e faccia **cambiare completamente l'approccio per la definizione di un sito contaminato.**

La definizione di sito è rimasta uguale, mentre cambia notevolmente quella di sito inquinato, che diviene sito **contaminato** e precisamente:

" e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;"

Quindi un sito contaminato è un sito dove si è già accertato un rischio sanitario e ambientale, tramite applicazione della procedura di analisi di rischio, per la quale nell'Allegato 1 del Titolo V si fissano alcuni criteri applicativi.

Come già nel DM 471/1999, anche nel nuovo testo non viene fatto assolutamente cenno a criteri statistici per accertare i superamenti delle soglie (prima tabellari) ora ricavate dall'analisi di rischio, così come è **sufficiente che vi sia un superamento della CSR anche per un solo parametro, per fare entrare il sito tra quelli contaminati.**

Peraltro quest'ultimo importante aspetto è contenuto non nel testo dell'articolo 240, come sarebbe stato logico, bensì viene disciplinato nell'art.242, relativo alle procedure amministrative.

Per quanto concerne la definizione di **sito potenzialmente contaminato**, il nuovo testo definisce:
" d) ***sito potenzialmente contaminato****: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);"*

Tale definizione è più chiara rispetto a quella riportata nel DM 471/1999, che faceva riferimento unicamente ad una potenzialità di rischio per la salute umana e per l'ambiente determinato in base alle attività antropiche svolte sul sito in questione, mentre il nuovo testo afferma in modo deterministico che **un sito è potenzialmente inquinato quando vi è un superamento della CSC, cioè un superamento dei valori tabellari riportati nell'allegato 5.**
Tale definizione, però, potrebbe comportare un problema applicativo: i piani regionali di bonifica sono stati predisposti, nella quasi totalità, in base ai contenuti del Decreto Ministero dell'Ambiente 16 maggio 1989 (peraltro non esplicitamente abrogato dal DM 471/1999), che dettava i criteri e le linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica. Tale decreto indicava una serie di attività **"a rischio di generare contaminazione dei suoli e delle acque"** ma senza alcun riferimento a superamenti di valori soglia. Quindi è possibile che, una volta entrato in vigore il nuovo testo, si dovranno rivedere tutti i piani regionali di bonifica non più conformi ai nuovi dettami giuridici.

Un aspetto molto rilevante delle definizioni presenti nel nuovo testo, è relativo alle definizioni di:
" g) ***sito con attività in esercizio****: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;"*
" h) ***sito dismesso****: un sito in cui sono cessate le attività produttive;"*
Quindi viene distinto il sito con attività in esercizio da quello dismesso, e si vedrà nel seguito dell'esame del testo di legge, come alcune procedure vengono diversificate in funzione della presenza o meno sul sito di attività in corso.

7.6 CSC e CRS

Nell'art. 240 vengono riportate due nuove definizioni, non presenti nel DM 471/1999, e precisamente:

" b) ***concentrazioni soglia di contaminazione (CSC****): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;"*

" c) ***concentrazioni soglia di rischio (CSR):*** *i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;"*

In base alle norme vigenti **i valori tabellari** diventano **"concentrazioni soglia di contaminazione", il cui superamento richiede una caratterizzazione del sito e** conseguentemente **l'applicazione dell'analisi di rischio.**

Anche nel nuovo testo viene fatto riferimento ai valori del fondo naturale/antropizzato (fondo esistente), che vengono esplicitamente applicati a tutti i parametri. Ciò continuerà a determinare qualche problematica applicativa, ad esempio basti pensare all'aspetto della presenza diffusa nell'ambiente di idrocarburi, sia leggeri che pesanti, che potrebbe comportare per ogni sito con presenza di contaminazione da idrocarburi la necessità di effettuare una valutazione del fondo esistente, con notevole dispendio di risorse economiche.

I livelli di concentrazione accettabili per il sito vengano stabiliti in base all'applicazione della **procedura di analisi di rischio sito specifica. Il superamento di detti livelli di accettabilità** comporta la necessità di intervenire con misure **di messa in sicurezza del sito e** successivamente con la **bonifica.** Tale CSR costituirà ovviamente, anche **il valore obiettivo**. Quindi anche nel nuovo testo **il valore intervento e il valore obiettivo coincidono,** essendo entrambi costituiti dalla CSR, quest'ultima però non è di natura tabellare, bensì ricavata tramite l'analisi di rischio sito specifica.

7.7 MISURE DI PREVENZIONE E RIPARAZIONE, MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA, OPERATIVA E PERMANENTE

Il DM 471/1999 conteneva le definizioni di messa in sicurezza d'emergenza, misure di sicurezza e messa in sicurezza permanente, **il nuovo testo comprende invece 5 diverse definizioni attinenti al concetto di "messa in sicurezza",** e precisamente:

" i) ***misure di prevenzione****: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;"*

" j) ***misure di riparazione****: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;"*

" k) ***messa in sicurezza d'emergenza****: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla successiva lettera r), in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;"*

" l) ***messa in sicurezza operativa****: l'insieme degli* ***interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio*** *atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;"*

" m) ***messa in sicurezza permanente****: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;".*

Le definizioni sopra riportate suscitano alcune perplessità: non è chiaro il campo di applicazione delle "*misure di prevenzione"* " rispetto alle "*misure di riparazione*".

La messa in sicurezza d'emergenza dovrà essere messa in opera **nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera r),** e cioè:

" r) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:

1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;

2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;

3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;

4) pericolo di incendi ed esplosioni."

Tale messa in sicurezza d'emergenza risulta meglio definita rispetto al DM 471/1999, infatti nel nuovo testo vengono indicati chiaramente gli elementi che fanno scattare l'esigenza di effettuarla.

Sotto tale profilo si veda in giurisprudenza:

T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254

"La Messa in Sicurezza di Emergenza (M.I.S.E.) non può essere utilizzata come una sorta di corsia preferenziale per ottenere nel minor tempo possibile l'intervento di disinquinamento al di fuori delle più complesse prescrizioni imposte per legge alla bonifica: l'art. 240 del d.lgs. n. 152/2006 prevede infatti che la M.I.SE. possa essere disposta solo in caso di eventi di contaminazione repentini, non invece a fronte di fenomeni di contaminazione storica.

Le misure previste ai fini della bonifica sono di certo più gravose da un punto di vista procedimentale, ma lo sono perché il legislatore si pone di mira obiettivi di qualità ambientale e di recupero dell'ambiente dall'inquinamento molto più approfonditi, radicali, complessi e strutturati, di quelli ottenibili con una MISE, ossia quegli unici tipi di obiettivi che possono assicurare il reale recupero del tessuto ambientale compromesso, laddove la MISE è istituto (tecnico, prima che giuridico), volta al solo "contenimento" della matrice compromessa, ossia alla limitazione degli effetti dell'inquinamento allo scopo di impedirne l'ulteriore propagazione, non certamente idonea quindi al recupero di essa.

Quindi, abusando della MISE come strumento alternativo alla procedura tipica ed effettiva, non solo si produce una attività amministrativa illegittima, ma si compromette gravemente, nel merito, la efficacia e la efficienza dell'azione amministrativa e la qualità del recupero ambientale che non può che essere gravemente sminuito da una azione affrettata e, come tale, superficiale.".

La **messa in sicurezza operativa** si riferisce invece ai **siti con attività in esercizio**, e ciò non era contemplato nel precedente ordinamento. Tuttavia non vengono esplicitate chiaramente le differenze, ad esempio, tra gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via provvisoria e le misure di riparazione.

La definizione di **messa in sicurezza permanente** è completamente differente da quella del DM 471/1999, che la riferiva unicamente all'ipotesi in cui nel sito vi fosse la presenza di **rifiuti non rimuovibili,** a costi sopportabili.
Il nuovo testo, invece, sembra consentire l' applicazione delle misure di sicurezza permanente in qualunque contesto.
Sia il nuovo testo, che il DM 471/1999, in tale caso prevedono **idonei piani di monitoraggio e limitazioni d'uso** rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.

7.8 LA BONIFICA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE

Il nuovo testo definisce **la bonifica ed il ripristino ambientale** nel modo seguente:
" n) ***bonifica****: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);"*
" o) ***ripristino e ripristino ambientale****: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;"*

La differenza sostanziale della definizione di bonifica rispetto a quella del DM 471/1999 è che, come già detto, le sostanze inquinanti presenti nel suolo, sottosuolo e acque andranno ricondotte ai valori di CSR, calcolati in base all'analisi di rischio assoluta sito specifico, e non, come prevedeva il DM 471/1999, alle concentrazioni limite tabellate.

Non è presente nel Dlgs 152 del 2006 la definizione di "**bonifica con misure si sicurezza"**, prevista nel DM 471/1999, che veniva attuata quando non era possibile il raggiungimento delle concentrazioni limite tabellate, neanche con il ricorso alle migliori tecnologie possibili a costi sopportabili.

Quindi il nuovo testo prevede **una unica fattispecie di bonifica**, anche se ci sembrerebbe di intuire che **la "messa in sicurezza permanente"** possa costituire una ulteriore fattispecie di intervento definitivo, da non connotare però come bonifica.

La definizione di inquinamento diffuso è molto simile a quella del DM 471/1999.

Tra le definizioni presenti nel nuovo testo annoveriamo anche quella di **analisi di rischio**:

" q) ***analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica****: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;"*